

COMUNE DI VO'

Regolamento Comunale per l'installazione degli impianti per la telefonia mobile e tecnologie assimilabili

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 28 del 18.07.2018

INDICE

Capo I - Norme generali	3
ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART. 2 - OBIETTIVI	3
ART. 3 - MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI	4
Capo II -Prescrizioni urbanistico-edilizie e localizzazione degli impianti	4
ART. 4 - INSERIMENTO AMBIENTALE	4
ART. 5 - IMPIANTI TECNOLOGICI	4
ART. 6 - CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI	5
ART. 7 - DIVIETO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI	5
ART. 8 - INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DEGLI IMPIANTI	6
ART. 9 - IMPIANTI ESISTENTI – DELOCALIZZAZIONI - ADEGUAMENTI	6
ART. 10 - PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI ANNUALI DI SVILUPPO	6
ART. 11 - ISTRUTTORIA DEI PROGRAMMI ANNUALI DI SVILUPPO	6
Capo III -Procedure autorizzative	7
ART. 12 - PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI	7
ART. 13 - PROGETTAZIONE	7
ART. 14 - CERTIFICATO DI REGOLA, ESECUZIONE E COLLAUDO	7
ART. 15 - AUTORIZZAZIONI A MODIFICHE DI IMPIANTI NON PREVISTE NEL PROGRAMMA ANNUALE	8
ART. 16 - INSTALLAZIONI PROVVISORIE	8
Capo IV -Risanamento ambientale.....	9
ART. 17 - RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI.....	9
Capo V -Catasto, monitoraggio, controllo ed informazione pubblica	9
ART. 18 – AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO	9
ART. 19 - CONTROLLI E MONITORAGGIO.....	9
ART. 20 - INFORMAZIONE PUBBLICA	9
Capo VI -Disposizioni e sanzioni	10
ART. 21 - DISPOSIZIONI E SANZIONI	10
Capo VII- Esclusioni	10
ART. 22 - ESCLUSIONI	10
Capo VIII -Norme Transitorie.....	10
ART. 23 – ABROGAZIONE	10
Art. 24 – Entrata in vigore , norme finali.....	10

Capo I - Norme generali

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento viene adottato, ai sensi della "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" 22 febbraio 2001, n. 36, del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche) e ss.ii. e mm., del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 ("Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz"), della Legge n. 221 del 17/12/2012 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, (Art. 14)", Legge 11 novembre 2014, n. 164 – Art- 6 "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" e degli articoli 114, comma 2°, e 117, comma 6°, della Costituzione e delle disposizioni attuative dettate con la Legge 5 giugno 2003 n. 131, nonché ai sensi dell'art. 8, comma 6, allo scopo di dare attuazione ai principi contenuti nelle leggi citate.

2. Il Regolamento, nel rispetto della normativa vigente, detta la disciplina, le procedure finalizzate alla localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti per la telefonia mobile e assimilabili, il rilascio di concessioni e autorizzazioni per l'installazione delle relative antenne e infrastrutture, il monitoraggio, la mappatura e controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e gli eventuali interventi di risanamento e razionalizzazione delle installazioni.

3. La disciplina dettata dal presente Regolamento si applica a tutti gli impianti per telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, compresi gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili installati nel territorio del Comune di Vo'. Qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell'esposizione alle onde elettromagnetiche nei siti sensibili.

Per aree sensibili si intendono le seguenti aree:

- a) Asili nido, scuole materne, scuole di ogni ordine e grado;
- b) Case di cura, case di riposo per anziani, centri di accoglienza;
- c) Parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate;

4. Il presente Regolamento si applica, inoltre, a tutti gli impianti di cui al comma 3 anche se realizzati da altri Enti Pubblici se non sono dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.

ART. 2 - OBIETTIVI

1. Con il presente Regolamento il Comune, in applicazione del principio di precauzione di cui all'art.1, comma 1, lettera b) della Legge n.36/2001, intende assicurare:

- a) il corretto insediamento urbanistico degli impianti di telefonia mobile e tecnologie assimilabili;
- b) la prevenzione e la tutela della popolazione dalle emissioni elettromagnetiche ;
- c) la salvaguardia dell'ambiente;
- d) realizzare una gestione semplificata, e concertata tra Amministrazione e Gestori, dell'intero ciclo di vita dell'antenna, alla luce dell'evoluzione normativa nazionale e regionale e nelle more dell'approvazione del primo Piano di Assetto del Territorio /PAT- a mente dell'art. 13,

comma 1, lettera q), della legge regionale 23 aprile 2014, n. 11 (Norme per il governo del territorio) nell'ambito della quale i criteri di localizzazione siano approvati secondo le procedure previste dagli artt. 14 e 15 della legge regionale medesima.

2. Per i fini di cui al precedente comma, il Regolamento detta norme per il non superamento dei limiti di esposizione fissati dalla normativa vigente e per il perseguimento degli obiettivi di minimizzazione della esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, anche con riferimento agli impianti preesistenti.

3. Il Comune promuove iniziative per una corretta informazione della popolazione.

ART. 3 - MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI

1. Il Comune tutela la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari. A questo scopo compie tutte le azioni e adotta tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo le esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici, anche in virtù del progresso tecnologico e delle nuove scoperte della scienza, salvaguardando la qualità dei servizi di telecomunicazione.

2. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti del tipo descritto nell'art. I, Comma 2 debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduce al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.

Capo II -Prescrizioni urbanistico-edilizie e localizzazione degli impianti

ART. 4 - INSERIMENTO AMBIENTALE

1. I Gestori degli impianti devono proporre la soluzione architettonica di minor impatto visivo e miglior inserimento nell'ambiente circostante.

2. A tale scopo i Gestori devono concordare le caratteristiche esteriori degli impianti con gli uffici tecnici comunali e con tutti gli altri organi preposti alla tutela dei vincoli ambientali e paesaggistici al fine di mitigare l'impatto estetico e ambientale.

3. Nella condivisione degli impianti i Gestori devono concordare congiuntamente le soluzioni tecniche più idonee da adottare.

4. Qualora siano previste stazioni radio base su aree soggette a vincolo paesaggistico, il progetto dovrà ottenere l'autorizzazione prevista dal Decreto legislativo n. 42/04 (Codice Urbani) e dimostrare di avere messo in opera tutte gli accorgimenti idonei a ridurre il più possibile l'impatto sul paesaggio.

ART. 5 - IMPIANTI TECNOLOGICI

1. Le attrezzature e le strutture necessarie per realizzare una stazione radio base, costituita in genere da una sala apparati e da una o più antenne direzionali che possono essere collocate su strutture esistenti o su strutture di sostegno autonome (tralicci o pali) sono considerate opere private di pubblica utilità, assimilate alle opere di urbanizzazione primaria ma sottoposte ai criteri localizzativi decisi dal Comune nell'esercizio del proprio potere di pianificazione urbanistica.

2. In quanto assimilati ad opere di urbanizzazione primaria, gli impianti sono soggetti a quanto previsto dal D.P.R.n.380/2001 e s.m.i..

ART. 6 - CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. L'Amministrazione Comunale individua le aree idonee ad ospitare gli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione.
L'installazione degli impianti è consentita nei siti individuati nelle planimetrie allegare quale parte integrante del presente Regolamento.
2. I criteri da seguire in ordine di priorità per la localizzazione di impianti per la telefonia mobile e tecnologie assimilabili, compatibilmente con le caratteristiche tecniche degli stessi, sono i seguenti:
 - a) Aree agricole, boschive o comunque verdi non abitative e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a particolari vincoli e prescrizioni per l'impatto ambientale e paesaggistico;
 - b) Aree industriali prevalentemente a bassa occupazione (discariche, depuratori, ecc.) e infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, ecc.);
 - c) Aree di rispetto cimiteriale;
 - d) Ogni altra area, solo se tutte le precedenti localizzazioni sono impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi e comunque nel rispetto dei criteri di tutela relative alle aree sensibili.
3. Gli impianti devono, preferibilmente, essere collocati su aree e/o su immobili a destinazione non residenziale di proprietà comunale; ove ciò non sia possibile, possono essere posti su aree e/o su immobili, preferibilmente a destinazione non residenziale, di proprietà di altri soggetti pubblici o privati.
4. Ai sensi dell'art. 13 del Piano Ambientale, è fatto divieto di installazione di nuovi impianti nelle zone RNO - Riserva Naturale Orientata, come individuate nelle tavole grafiche del Piano Ambientale, recepite negli atti di pianificazione comunale (PRG, PAT e PI) e indicate nella "Mappa delle localizzazioni" quale parte integrante al presente regolamento.
5. Al fine di ridurre l'impatto visivo e compatibilmente con i livelli di emissione che possono determinare, è favorito l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni; sono preferibili aree non densamente abitate al fine di ridurre il numero dei siti complessivi nel rispetto delle esigenze di copertura del servizio e per ottimizzare l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi.
6. Nella condivisione degli impianti i gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione eventualmente residente nelle aree di cui al presente articolo.
7. Nel territorio aperto, ove consentito, l'eventuale inserimento di un nuovo impianto deve seguire i seguenti criteri:
 - a) privilegiare nella scelta del sito aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione;
 - b) evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza militari e/o civili.

ART. 7 - DIVIETO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. E' fatto divieto installare impianti al di fuori delle aree o siti puntuali previsti ed indicati nella Cartografia tecnica approvata;
2. I divieti di installazione di cui sopra non riguardano le installazioni di impianti realizzati da altri Enti pubblici (Protezione Civile, Carabinieri, Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza ecc.) se dichiarati necessari a garantire i servizi di pubblica utilità.

ART. 8 - INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DEGLI IMPIANTI

1. La tavola grafica "Mappa delle Localizzazioni" è parte integrante e sostanziale al presente Regolamento e individua i siti idonei quali ipotesi di nuova localizzazione nonché gli impianti esistenti, con specificazione per ogni singolo gestore.
2. Gli impianti per la telefonia mobile e tecnologie assimilabili sono ammessi esclusivamente nei siti indicati nella tavola grafica "Mappa delle Localizzazioni".

ART. 9 - IMPIANTI ESISTENTI – DELOCALIZZAZIONI - ADEGUAMENTI

1. Alla luce dei criteri guida dettati nel presente Regolamento, vengono analizzati gli impianti esistenti e decisi quali tra questi dovranno essere soggetti a riqualificazione, e/o delocalizzazione, a cura e spese del gestore.
2. Per gli impianti esistenti che non rispettino le prescrizioni tecniche di cui al presente Regolamento, tesi alla minimizzazione dei livelli di campo elettromagnetico, compatibilmente con la qualità del servizio e con le migliori tecnologie disponibili, i gestori dovranno provvedere a ricondurli a conformità entro due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Nel caso di impianti esistenti da riqualificare, il Comune valuta con i gestori l'onere derivante dalle delocalizzazioni richieste qualora la delocalizzazione avvenga su sito di proprietà comunale.

ART. 10 - PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI ANNUALI DI SVILUPPO

1. Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici nel territorio comunale, entro il 30 settembre di ogni anno, i gestori delle reti di telefonia mobile e tecnologie assimilabili interessati presentano al Comune, anche su supporto informatico, il programma di sviluppo della propria rete che intendono realizzare nell'anno solare successivo.
2. Il programma annuale di installazione deve essere corredato dalla seguente documentazione tecnica:
 - a. schede tecniche degli impianti esistenti con specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e l'indicazione della relativa localizzazione;
 - b. cartografia con l'indicazione degli impianti esistenti nel territorio comunale;
 - c. cartografia con l'individuazione delle aree di ricerca o eventuali siti puntuali per la localizzazione di nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, che si intendono realizzare nei successivi dodici mesi; il programma deve indicare quali tecnologie si intendono utilizzare su ognuno degli impianti.
3. Il Programma annuale di sviluppo delle reti presentato da ciascun gestore è sottoposto a verifica dell'Amministrazione comunale. L'Amministrazione comunale valuta i Programmi annuali di cui sopra entro i novanta giorni successivi al termine di presentazione. Tali Programmi sono valutati dagli uffici, avvalendosi, se del caso, di supporti esterni specialistici.
4. Qualora uno o più gestori non presentino il Programma di sviluppo delle reti entro il termine previsto, le richieste di autorizzazione di singoli impianti, per l'anno di riferimento, non potranno essere accolte.

ART. 11 - ISTRUTTORIA DEI PROGRAMMI ANNUALI DI SVILUPPO

1. Entro trenta giorni dalla presentazione dei programmi annuali di sviluppo, gli uffici preposti, avvalendosi se necessario di consulenti esterni di provata esperienza nel settore, richiedono ai gestori le eventuali necessarie integrazioni, valutano la compatibilità ambientale, urbanistica ed

edilizia degli impianti previsti nei programmi annuali di installazione nel rispetto dei criteri di localizzazione previsti dall'articolo 6 e successivi.

2. Per gli impianti posti a meno di un chilometro dal confine del territorio comunale sarà trasmessa nota informativa al Comune contermine.

3. I Programmi annuali approvati vengono pubblicati nella Rete Civica e mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per almeno trenta giorni consecutivi. Il Comune provvede inoltre ad informarne la cittadinanza.

Capo III -Procedure autorizzative

ART. 12 - PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI

1. La domanda per l'installazione di un nuovo impianto o per la modifica anche solo radioelettrica di un impianto esistente deve pervenire al S.U.A.P. corredata degli elaborati di cui all'art. 13 del presente Regolamento. I pareri degli altri enti competenti vengono richiesti, per le opportune valutazioni, direttamente dal Comune. Nel caso di motivato dissenso di uno degli enti interessati si procederà come previsto dall'art. 87 del D.Lgs. 1° agosto 2003, n° 259 e ss.ii. e mm..

2. Gli Uffici Comunali controlleranno la completezza della domanda ed entro quindici giorni dal ricevimento della stessa potranno richiedere, se necessaria, l'eventuale documentazione integrativa, dando comunicazione motivata al richiedente dell'eventuale mancanza di completezza o non conformità alle norme urbanistiche vigenti o a quelle del presente regolamento e ad atti da esso previsti o comunque conseguenti.

3. Il Comune, rilascia l'autorizzazione entro i termini previsti dal DLgs 259/03. Entro gli stessi termini si intende accolta la denuncia di inizio attività.

4. In caso di interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico l'autorizzazione viene rilasciata dal Comune entro 60 giorni dal rilascio del parere vincolate da parte della Soprintendenza ai BB.AA. e del Paesaggio del Veneto ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii..

5. Le domande per l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti, nonché per le modifiche delle caratteristiche di emissione degli stessi, devono essere corredate dal parere dell'ARPA Veneto, tranne per i casi esclusi dalla Legge 11/11/2014, n. 164 (Art. 6).

ART. 13 - PROGETTAZIONE

1. Al fine di ottenere l'autorizzazione, i gestori degli impianti di radiocomunicazione devono presentare al Comune la domanda accompagnata dalla documentazione di cui al comma 2 in almeno quattro copie. Nel caso in cui l'intervento interessi immobili vincolati ai sensi della parte Seconda del D.Lgs.n.42/2004 (Beni Culturali), deve essere prevista una copia aggiuntiva per la Soprintendenza ai Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici, mentre se l'intervento ricade in aree a vincolo paesaggistico (parte Terza del D.Lgs.n.42/2004 - Beni paesistici) le copie devono essere complessivamente sette.

2. La documentazione necessaria è quella prevista dal procedimento indicato nel DLgs. 259/03 e ss.ii. e mm.

3. Il progetto deve indicare la presenza di impianti di diffusione radiotelevisiva nel raggio di 1 Km e la presenza di stazioni radio base e/o di altre sorgenti di radio frequenza nel raggio di 500 metri.

ART. 14 - CERTIFICATO DI REGOLA, ESECUZIONE E COLLAUDO

1. Il gestore è tenuto a presentare al Responsabile del SUAP, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, un certificato di regolare esecuzione del direttore dei lavori attestante la conformità dell'impianto rispetto al progetto autorizzato.

2. L'attivazione dell'impianto è subordinata alla presentazione di un certificato di collaudo funzionale, eseguito da un tecnico abilitato, attestante che l'impianto realizzato, verificato in condizioni di esercizio è conforme a quello presentato e in generale non supera i limiti prescritti dalla normativa vigente.

ART. 15 - AUTORIZZAZIONI A MODIFICHE DI IMPIANTI NON PREVISTE NEL PROGRAMMA ANNUALE

1. In casi particolari e per comprovate esigenze di copertura del servizio, modifiche delle caratteristiche di emissione di impianti già esistenti, non previste nel Programma annuale approvato potranno essere ammesse ed approvate, purché comportino riduzioni delle emissioni, previa approvazione del progetto di installazione da parte dell'Amministrazione.

2. La relativa autorizzazione verrà rilasciata nel rispetto delle procedure e dei termini di cui ai precedenti articoli.

ART. 16 - INSTALLAZIONI PROVVISORIE

5. Possono essere rilasciate autorizzazioni ad installazioni provvisorie di impianti solo per prove tecniche di trasmissione e previo parere favorevole dell'ARPA Veneto e dell'Azienda A.S.L. e comunque per un tempo non superiore a 60 giorni.

6. I soggetti interessati alla installazione di impianti mobili su carrato e/o impianti provvisori devono darne comunicazione al Comune almeno 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori indicando:

a) l'ubicazione dell'impianto;

b) il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente, con indicate le seguenti caratteristiche:

1) i diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;

2) la direzione di massima irradiazione in gradi nord;

3) l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;

4) il guadagno dell'antenna;

5) l'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;

6) la polarizzazione;

7) la frequenza utilizzata;

8) la potenza massima immessa in antenna.

3. Il Comune può chiedere al gestore una diversa collocazione degli impianti di cui al presente articolo nel rispetto dei propri criteri localizzativi e standard urbanistici.

4. Detti impianti sono soggetti a controlli e monitoraggi di cui all'art. 19 del presente Regolamento.

5. Gli impianti provvisori non devono superare in nessun caso i limiti di esposizione ed il rispetto del principio di minimizzazione così come previsto dalla normativa vigente e dall'art. 3 del presente Regolamento.

6. L'istanza deve essere presentata al SUAP in conformità a quanto previsto dal precedente art. 12, unitamente ad una cauzione determinata con atto del Dirigente, a garanzia della rimozione dell'impianto alla scadenza del termine dei 60 giorni, e sarà autorizzata secondo le procedure stabilite in tale articolo.

7. Qualora alla scadenza dell'autorizzazione l'installazione non sia rimossa, il Comune, previa diffida a provvedere entro il termine di 15 giorni, ordina l'incameramento della cauzione e la rimozione dell'impianto a cura dell'Amministrazione ed a spese del Gestore.

Capo IV -Risanamento ambientale

ART. 17 - RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI

1. In caso di superamento dei limiti di esposizione e dei valori previsti dalla normativa vigente il Gestore deve provvedere, a propria cura e spese, al risanamento dell'impianto.
2. Le azioni volte al risanamento degli impianti sono effettuate con le modalità disposte dal Comune e nei tempi dallo stesso stabiliti, che comunque non possono essere superiori a trenta giorni dalla diffida nel caso del superamento dei limiti e valori di cui al comma 1.
3. L'avvenuto risanamento deve essere provato tramite un'attestazione dell'ARPA Veneto relativa alle nuove caratteristiche dell'impianto.

Capo V -Catasto, monitoraggio, controllo ed informazione pubblica

ART. 18 – AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO

L'ufficio Ambiente e Urbanistica collaborano per l'aggiornamento cartografico delle localizzazioni che vengono autorizzate nel proprio territorio.

ART. 19 - CONTROLLI E MONITORAGGIO

1. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di esposizione previsti dalla legislazione vigente ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.
2. L'Amministrazione comunale attiva le risorse economiche necessarie allo svolgimento delle operazioni di controllo, anche attraverso programmi di monitoraggio in continua.
3. I dati delle misure devono essere tenuti a disposizione delle autorità competenti alla vigilanza, registrati e pubblicizzati anche attraverso la rete civica in modo che possa essere letto da parte dei cittadini l'andamento delle emissioni.
4. Accertato, tramite il sistema di rilevamento di cui sopra, un livello di emissioni superiore ai limiti fissati dalla legislazione vigente, l'A.R.P.A. Veneto verificherà sul posto l'effettivo livello di campo elettromagnetico e la sorgente che lo genera al fine dell'adozione, a cura dell'ente locale, di tutte le misure di salvaguardia della popolazione.

ART. 20 - INFORMAZIONE PUBBLICA

1. Il Comune aderisce e collabora alle campagne di informazione e di educazione ambientale in materia di inquinamento elettromagnetico promosse dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri della salute, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 10 della legge 22 febbraio 2001 n. 36.
2. Il Comune può anche farsi promotore, cercando se opportuno, le necessarie sinergie con Regione, Provincia e Comuni limitrofi, di proprie e specifiche iniziative di informazione ed educazione in materia di inquinamento elettromagnetico da realizzare con appositi progetti nelle scuole cittadine, pubbliche e private e presso tutti gli altri organismi pubblici e privati coinvolti nella problematica.

Capo VI -Disposizioni e sanzioni

ART. 21 - DISPOSIZIONI E SANZIONI

1. In caso di inosservanza al presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 259/2003, da eventuale nuova normativa vigente al momento dell'abuso.
2. Nel caso di installazioni avvenute in assenza di regolari autorizzazioni, si applicheranno anche le sanzioni previste del Testo Unico dell'Edilizia DPR 380/01.

Capo VII- Esclusioni

ART. 22 - ESCLUSIONI

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli impianti militari o appartenenti ad Organi dello Stato se dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.
2. Sono inoltre esclusi dal presente regolamento tutti gli impianti per telecomunicazione da realizzare in caso di eventi eccezionali o legati a calamità naturali a cura della Protezione Civile e di ogni altro Organo statale all'uopo deputato.

Capo VIII -Norme Transitorie

ART. 23 – ABROGAZIONE

1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in precedenza emanate in materia e con lo stesso in contrasto.

ART. 24 - ENTRATA IN VIGORE – NORME FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi gg. 15 dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle istanze in corso di istruttoria o comunque pendenti alla data di entrata in vigore.